

Prot.n. 1610 /C-2

Tursi, 15/04/2013

Ai Docenti

Al DSGA/e al personale Ata

All'Albo

Sul sito istituzionale della Scuola

OGGETTO: Trasmissione Circolare Ministeriale n. 88 dell'8/11/2010 contenente le indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150.

Si informa il personale della scuola che all'Albo dell'Istituto e sul sito istituzionale della Scuola sono pubblicati il testo e gli allegati della Circolare n. 88 dell'8/11/2010 del MIUR che rende applicativa la materia disciplinare nei confronti dei dipendenti della Pubblica Amministrazione ed in particolare del personale della scuola, introdotta dal D.Lgs. n° 150 del 27 Ottobre 2009.

La C.M. 88/2010 interviene ad integrazione di quanto già pubblicato:

1. Per il personale ATA: il codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni e relative sanzioni – dall'art. 92 all'art. 97 del C.C.N.L. del 29.11.2007.
2. Per il personale Docente: il codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni e relative sanzioni – dall'art. 492 all'art. 501 del Dlgs. 16.4.1994, n. 297.
3. Per entrambe le categorie di personale: sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendenti pubblici – dall'art. 67 all'art. 73 del Dlgs n. 150/2009 e il Codice di comportamento.

Si riporta di seguito una sintesi del contenuto del D.Lgs. n° 150 richiamato dalla circolare, rimandando alla lettura integrale di entrambi i disposti normativi.

RESPONSABILITA' E SANZIONI DISCIPLINARI

Il Decreto 150/09 modifica profondamente le norme sulla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, in quanto riscrive completamente l'art. 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilità) del D.LGS 165/01, aggiungendo altri 7 articoli fino a 55 octies. Le norme dell'art. 55 sono imperative.

Nel comparto scuola esiste il codice di comportamento (allegato 2 al CCNL 2006-09) sia per il personale docente sia per il personale ATA a cui bisogna attenersi per evitare sanzioni.

Per il personale ATA vale il codice disciplinare previsto dal vigente CCNL, mentre per il personale docente la norma contrattuale è stata rinviata e vale il T.U. 297/94.

Nella tabella seguente sono riassunte le sanzioni disciplinari:

PERSONALE DOCENTE ARTT. 492-501 D.LGS. 297/1994	PERSONALE ATA ARTT. 93-94 CCNL 2006-09
AVVERTIMENTO SCRITTO	RIMPROVERO VERBALE
CENSURA	RIMPROVERO SCRITTO
SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO FINO AD UN MESE	MULTA DI IMPORTO VARIABILE FINO A UN MAX DI 4 ORE DI RETRIBUZIONE
SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO DA OLTRE UN MESE A 6 MESI	SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO A 10 GIORNI
SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO PER UN PERIODO DI 6 MESI E UTILIZZAZIONE PER COMPITI DIVERSI DALLA DOCENZA	LICENZIAMENTO CON PREAVVISO
DESTITUZIONE	LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO

Il Decreto (art. 55 bis) ha aumentato i poteri del Dirigente che può erogare sanzioni dal rimprovero verbale alla sospensione del servizio senza retribuzione fino a 10 giorni.

La procedura si apre con la contestazione scritta degli addebiti da parte del Dirigente al dipendente, non oltre 20 gg. da quando il Dirigente ha notizia del fatto da sanzionare.

Quindi assegna al dipendente almeno 10 giorni, a partire dalla notifica dell'addebito, per la presentazione di controdeduzioni a difesa e la convocazione di un contraddittorio. Il dipendente può avvalersi dell'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante sindacale. Il procedimento deve concludersi entro 60 gg. dalla contestazione dell'addebito.

Per sanzioni superiori a quelle erogabili dal Dirigente scolastico provvede il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, a cui il Dirigente Scolastico trasmette gli atti entro 5 gg. dalla notizia del fatto, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Per i casi più gravi è istituita la sanzione del licenziamento disciplinare (art. 55 quater). La falsa attestazione della presenza in servizio è punita anche penalmente (art. 55 quinquies).

Il Dirigente scolastico è responsabile per mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare.

Tutti sono invitati alla rinnovata consapevolezza che la prestazione di lavoro a qualsiasi titolo, nella scuola si configura come ruolo di dipendente pubblico al servizio dello Stato e come tale impegna ciascuno al buon andamento, all'imparzialità della Pubblica Amministrazione e al sovraordinato interesse pubblico che nella peculiarità dell'istituzione scolastica coincide con il benessere degli alunni sotto il profilo della loro formazione culturale, sociale ed emotiva.

Pertanto si coglie l'occasione per rammentare a ciascuno uno svolgimento diligente dei propri compiti, la necessità di una relazione positiva e serena con gli alunni e i loro genitori, con i colleghi e il personale della scuola per un confronto aperto e leale orientato alla realizzazione di un clima collaborativo nell'ottica di un progressivo miglioramento delle capacità e competenze umane e professionali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Angelo CASTRONUOVO)